

Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Italia/Commissione

(Causa T-661/11)

(2012/C 49/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della Commissione C(2011) 7105 del 14 ottobre 2011, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana alcune spese effettuate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOAG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è il risultato di due indagini attivate dalla Commissione, per le campagne lattiere 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, e propone una correzione finanziaria complessiva, a questo riguardo, a carico dell'Italia, di Euro 85 625 455.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006 ⁽¹⁾ e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997 nonché violazione dell'art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Si afferma a questo riguardo che l'applicazione nel caso di specie della rettifica forfetaria merita di essere censurata poiché era possibile a seguito dei controlli effettuati, seppur in alcuni casi tardivamente, accertare le eventuali «sottodichiarazioni», irrogando ai soggetti autori delle dichiarazioni mendaci le sanzioni, così recuperando il prelievo supplementare eventualmente dovuto ed impedendo in tal modo il verificarsi di danni economici a carico delle casse comunitarie per sottodimensionamento delle entrate.

b) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 e 22, par. 1 lett. b) del reg. (CE) 30 marzo 2004 n. 595/2004 ⁽²⁾.

Si ritiene a questo riguardo che la regolamentazione applicabile, relativamente ai controlli degli acquirenti pone una correlazione non già sul numero degli stessi, ma sulla percentuale del latte che deve essere sottoposto al controllo e che deve rappresentare

almeno il 40 % del latte dichiarato prima della rettifica per il periodo in questione. E' infatti evidente che il fattore rischio per il sistema di finanziamento del FEAOG è intimamente connesso alla quantità di latte complessiva prodotta da ciascuno Stato membro. E' proprio su questo volume che deve essere apprezzato il rischio di pregiudizio che può derivare per le casse comunitarie dal mancato pagamento del prelievo supplementare.

c) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del reg. (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, già citato, e delle Linee Guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG Doc. VI/5330/97 adottato il 23 dicembre 1997, nonché violazione del principio di proporzionalità nonché violazione dell'art. 230 Trattato CE per sviamento di potere.

Per lo Stato ricorrente, la Commissione ha utilizzato la percentuale di rettifica finanziaria per stimare il possibile superamento della quota e il conseguente prelievo, cumulandolo al superamento della quota di produzione nazionale e scorporandolo per riattribuirlo alle singole regioni assoggettate ai controlli per la chiusura conti. Ora, con un approccio di questo tipo il concetto della correzione forfetaria sconfinava nell'arbitrarietà con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

d) In ultimo luogo, si fa anche valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 253 Trattato CE per omessa o insufficiente motivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pagg. 90-110)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2011 — Müller/UAMI — Loncar (Sunless)

(Causa T-662/11)

(2012/C 49/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Müller (Gütersloh, Germania) (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loncar, SL (Sabadell, Barcellona, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 settembre 2011, procedimento R 2508/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «Sunless», per prodotti rientranti nelle classi 6, 19, 22 e 24.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Loncar, SL.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi «SUNLESS» e «LONCAR-SUNLESS» per prodotti rientranti nelle classi 22, 23 e 24, quali corde, spaghi, reti, tendoni, tele catramate, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiali di riempimento (caucciù o materie plastiche esclusi); e fibre tessili grezze.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.

Ricorso proposto il 5 gennaio 2012 — Godrej Industries e V V F/Consiglio

(Causa T-6/12)

(2012/C 49/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Godrej Industries Ltd (Mumbai, India), V V F Ltd (Mumbai) (rappresentante: avv. B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che non concedendo l'adeguamento della conversione valutaria chiesta dalle ricorrenti per le vendite effettuate in euro tra gennaio e giugno 2010, alla luce del fatto che si era avuto un notevole apprezzamento della rupia indiana nei confronti dell'euro per una parte importante del periodo dell'indagine, il Consiglio ha violato l'articolo 2, paragrafo 10 [e, in particolare, la sua lettera j)], del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, interpretato conformemente agli articoli 2.4 e 2.4.1 dell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che non escludendo le vendite del prodotto in esame all'industria dell'Unione ai fini della determinazione del margine di pregiudizio e ai fini dell'analisi del pregiudizio e della causalità, il Consiglio ha violato l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 e, in particolare, i suoi paragrafi 2, 6 e 7, nonché l'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che non escludendo le vendite all'industria dell'Unione ai fini della determinazione del margine di dumping, il Consiglio ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, interpretato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché il principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

⁽¹⁾ GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51.

Ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 2011 — Maxima Grupé/UAMI — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

(Causa T-523/11)⁽¹⁾

(2012/C 49/60)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.